

**Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 18 gennaio 2011, Sent. n. 00017/2011**

Pubblicità su megaschermo monofacciale luminoso. Calcolo dell'imposta

*(Omissis)*

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

- Con ricorso depositato il 27 luglio 2009, la ricorrente (S.p.A. in liquidazione) contestava l'avviso di accertamento in oggetto.

Tale atto era relativo all'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità nel Comune di XXX, relativa all'anno 2009.

In particolare, veniva contestato il mancato pagamento di tale imposta, relativamente all'installazione di un mezzo pubblicitario, tipo megaschermo monofacciale luminoso su ponteggio (dimensione 29,43 x 13,73 mq.), ubicato in Piazza ----, sulla facciata ----, costituente superficie imponibile ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 507/1993.

La ricorrente contestava, in primis, la nullità dell'avviso di accertamento in oggetto per carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006.

Asseriva, a riguardo, che l'atto impugnato non consentisse, a proprio giudizio, di comprendere il presupposto di fatto sulla base del quale era stata applicata la tariffa annuale, di Euro 198,33 per metro quadro di superficie imponibile.

Parimenti, lamentava che l'atto in oggetto non identificasse il periodo di riferimento per il quale veniva accertato l'omesso versamento del tributo.

Affermava, altresì, la violazione dei principi di chiarezza e definizione in termini certi dei rapporti con la P.A., ai sensi dell'art. 2964 c.c. ed art. 2, comma 3, L. n. 241/1990.

Asseriva inoltre che la sopraccitata esposizione pubblicitaria non aveva durata annuale, bensì era caratterizzata da licenze trimestrali rinnovabili; in particolare, per l'anno oggetto di contestazione, la ricorrente affermava di non aver ottenuto il rinnovo della suddetta licenza a far data dall'11 aprile 2009.

Contestava, pertanto, che non vi fossero elementi tali da condurre il Comune di XXX a presumere una durata annuale delle suddette autorizzazioni.

Affermava, in fine, l'erroneità della liquidazione effettuata dal Comune di XXX nell'avviso di accertamento in oggetto.

Sosteneva, a tal proposito, che in forza del "Codice di Regolamentazione" sottoscritto tra le parti qui costituite, la programmazione pubblicitaria, proiettata sulla sopramenzionata struttura, non doveva superare il 25% della programmazione oraria giornaliera (20 ore), pari a 15 minuti non consecutivi all'interno di ogni ora di trasmissione.

Affermava, pertanto, che fosse, a proprio giudizio, illegittima l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità al 100% della programmazione, dal momento che il restante 75% della programmazione era rappresentato da programmi di contenuto istituzionale, culturale e di interesse generale, presupposti esenti da tale imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 507/1993.

Per tali motivi, chiedeva, in primo luogo, la diffida e messa in mora del Comune e la richiesta di rimborso della somma di Euro 91.000,61, pari al 75% di quanto pagato dalla ricorrente stessa a decorrere dal dicembre 2007.

Chiedeva, inoltre, di dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato ed, in ogni caso, di ridurre del 75% quanto richiesto dal Comune nel proprio avviso di accertamento.

Il Comune eccepiva l'esattezza dell'imposizione nella propria quantificazione.

Affermava che, a proprio giudizio, il presupposto imponibile dell'imposta de qua non fosse l'effettiva utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice disponibilità dello stesso, indipendentemente dalla sua occupazione con messaggi pubblicitari (Corte di Cassazione, sentenza n. 17614 del 1 settembre 2004).

Rigettava, pertanto, il costrutto addotto dalla ricorrente (imposta applicata al 25% del presupposto imponibile), corroborando la determinazione adottata nell'avviso di accertamento in oggetto.

Asseriva, inoltre, che la riduzione del 75% del tributo in oggetto, avrebbe costituito una fattispecie eccezionale rispetto alla norma generale di applicazione dell'imposta, non prevista e non consentita dalla legge.

Eccepiva, in fine, che l'avviso di accertamento in oggetto era pienamente motivato, per relationem, al verbale di contestazione n. ---/2009/P, redatto l'11 giugno 2009, con il quale il Comune constatava l'esposizione abusiva del suddetto megaschermo, in quanto priva della prescritta autorizzazione comunale sulla pubblicità.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

L'udienza si è svolta in camera di consiglio non avendo le parti chiesto la pubblica udienza.

Il ricorso non è fondato come verrà di seguito indicato e, quindi, l'operato del Comune di XXX trova piena conferma.

Prima di entrare "in medias res" della questione, per il Consesso giudicante deve essere rispettato, nel caso in esame, il contratto a suo tempo stipulato fra le parti, in modo particolare il "Codice di regolamentazione media - facciata che ha regolamentato la trattativa commerciale, ora oggetto di contestazione.

Il tipo di pubblicità trasmessa, secondo parte ricorrente, riguarda anche il tempo utilizzato dal megaschermo per le divulgazioni di messaggi propri dell'amministrazione Comunale, che comunque erano esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 17, i comma D.Lgs. 507/1993; il che avrebbe ridotto del 75% l'imposta dovuta, rimanendo in essere solo il 25% del tempo, che era dedicato alla pubblicità commerciale promossa dalla società ricorrente.

Il documento sopraccitato, che è ben dettagliato nei suoi punti, ha definito e rilevato in modo preciso anche l'aspetto dei passi che riguardano la "programmazione pubblicitaria" (che nel suo insieme non doveva superare il limite del 25% della programmazione oraria).

Da un'attenta lettura di tale documento, risulta, in modo chiaro, che la strutturazione del palinsesto era, nel suo insieme, destinata a trasmettere "programmazione istituzionale, programmazione informativa e culturale e programmazione pubblicitaria".

I messaggi de quibus erano divulgati con l'ausilio di insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e lampadine a controllo elettronico, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

Se questo è, in linea di massima, il contenuto del messaggio che era comunicato al pubblico, anche in conformità agli accordi raggiunti fra le parti, la tassazione che pretendeva il "Comune di XXX - Settore Finanze e Oneri tributari Servizio pubblicità", verteva sul contenuto di quanto stabilito dal D.Lgs. 507/1993.

L'ufficio ha calcolato in modo corretto l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, tanto che il quantum a cui è pervenuto deve essere confermato.

Non può essere sottaciuto il fatto che oggetto di tassazione è il "mezzo pubblicitario" con il quale si effettua la pubblicità stessa, e non il tempo dedicato alla medesima.

E' corretta la procedura praticata dal Comune di XXX, che, nel caso in esame, ha calcolato l'imposta complessiva a carico della società moltiplicando la dimensione (per metri quadri) del "megaschermo monofacciale", per l'importo di determinate tariffe.

Quindi, è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare il quantum debeatur, e non il tempo della pubblicità.

Alla luce di tali premesse, le argomentazioni poste a base del ricorso non reggono affatto; valga, inter alia, la fantasiosa prospettazione di controparte (così definita dal Comune), ove afferma che il calcolo dovrebbe essere decurtato, pur nell'applicazione di esatte tariffe, nella misura del 75%, in ragione della percentuale di utilizzazione effettiva da parte della società.

Secondo il Collegio giudicante, tale richiesta non può essere accolta in quanto assolutamente infondata e destituita di qualsivoglia legittimità, per i seguenti motivi.

In primo luogo, così come insegna la Suprema Corte, il vero oggetto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice "disponibilità" dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari. In termini, sentenza Cassazione 1 settembre 2004, n. 17.614.

Ancora: l'art. 7 comma 1, D.Lgs. 507/1993 quando regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario", indipendentemente dal numero dei messaggi che trasmette.

Vi è di più: la richiesta di parte attorea di ridurre l'imposta dovuta in misura del 75% costituirebbe, ex adverso, una fattispecie eccezionale, rispetto alla norma generale di applicazione dell'imposta, fra l'altro non prevista né consentita dalla legge.

A giudizio di questo Giudice, non vi è correlazione fra il "tempo" dedicato alla divulgazione della pubblicità, con la "superficie del veicolo impiegato" per la sua manifestazione.

L'imposta di pubblicità, come ben si vede, colpisce l'occupazione geometrica, vale a dire fisica del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa.

Può essere definita "un'imposta di occupazione" e non di "tempo", seppur svolta con video messaggi ripetitivi.

In futuro si potrebbero prospettare forme diverse di tassazione per la pubblicità, giustificate anche dall'utilizzo di strumenti elettronici sempre più sofisticati e tecnologicamente avanzati, a guisa di quelli ora in esame, e dove forse si valorizzerà, ai fini del calcolo dell'imposta, il tempo e non la superficie del mezzo occupata. Questo potrebbe essere uno sguardo al futuro. Tuttavia, ciò non è ancora contemplato nel nostro ordinamento tributario e, quindi, ora vale solo la norma attuale.

La superficie determinata sul megaschermo dal Comune per il calcolo dell'imposta viene confermata, così come viene sancito nel contratto a suo tempo determinato (che tiene conto, tra l'altro, della divulgazione di programmi di contenuto istituzionale per il 75% della programmazione generale) e, a seguito di quanto sopra espresso, il ricorso viene respinto.

Alla società non può essere rimborsata parte dell'imposta di pubblicità già corrisposta (il rimborso è relativo al 75% di quanto versato) per gli anni antecedenti al periodo 2009.

Le spese della soccombenza, a carico della società, sono pari a Euro 5.000,00.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

- Respinge il ricorso.
- Condanna la ricorrente alla rifusione a favore del Comune delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00.